

Attualità

Prenotazione a debito per le ordinanze di equa riparazione

13 Luglio 2005

Ogni qualvolta l'Amministrazione Stato è parte processuale, il provvedimento che ne deriva va registrato



L'istituto della "riparazione per ingiusta detenzione", disciplinato dall'articolo 314 del codice di procedura penale, riconosce in capo a chi ha subito una detenzione "ingiusta" un vero e proprio diritto alla riparazione del danno, ancorché soltanto equa. La detenzione è ingiusta tutte le volte in cui, in un momento successivo alla sua esecuzione, essa viene a risultare *contra ius*, dunque, sia nel caso in cui l'ingiustizia deriva dalla condizione di innocenza della persona (accertata dalla decisione che definisce il procedimento penale), sia nel caso in cui l'ingiustizia sia da rapportare alla intrinseca illegittimità del provvedimento di restrizione della libertà personale (assenza delle condizioni di applicabilità), indipendentemente dalla innocenza o colpevolezza dell'interessato.

In materia di procedimento di equa riparazione, la competenza è della Corte d'appello e la domanda va notificata al ministro dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura dello Stato. La riparazione è attuata, ai sensi dell'articolo 643 del codice di procedura penale, in più modi: mediante pagamento di una somma di denaro, ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia.

In merito al trattamento fiscale delle ordinanze in questione, si evidenzia che le stesse rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per il combinato disposto degli articoli 37 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr n. 131 del 1986) e dell'articolo 8, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Testo unico. Tali ordinanze, infatti, sono riconducibili agli "(...) atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili (...)" (articolo 37). Più precisamente si tratta di atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura", per i quali l'articolo 8, comma 1, lettera b), tariffa parte prima, stabilisce l'imposta nella misura del 3 per cento.

In ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze di equa riparazione rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)", per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a).

Ciò è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 86/E** dell'11 luglio 2005, con la quale sono stati dissipati i dubbi circa il trattamento tributario delle ordinanze in esame. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha rammentato che "*le ordinanze di equa riparazione per ingiusta detenzione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 59 del Testo Unico dell'imposta di registro, atteso che la relativa domanda riparatoria viene proposta proprio avverso lo Stato, nello specifico, va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro)*".

La registrazione a debito, infatti, riguarda non solo le sentenze o i provvedimenti che rechino un vantaggio, un beneficio concreto allo Stato, quale controparte vittoriosa nel giudizio, ma ogni qualvolta l'Amministrazione dello Stato riveste la qualifica di "parte processuale" nel giudizio, il provvedimento che ne deriva andrà sottoposto a registrazione (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1368/96 del 28 ottobre 1996).

E' opportuno sottolineare che la prenotazione a debito delle spese di giustizia trova fondamento nell'esigenza di tenere a memoria gli importi dovuti dall'Amministrazione dello Stato fino al momento in cui il procedimento contenzioso giunga a definizione.

Circa le modalità di recupero delle spese prenotate a debito, va precisato che, ai sensi dell'articolo 158, comma 3, tali spese "*... sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore*". Il soggetto "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" è definito dall'articolo 3, comma 1, lettera q), del Testo unico in materia di spese di giustizia: "*... amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico*".

L'Agenzia delle Entrate, interpellata dal ministero della Giustizia, ha stabilito che la singola Amministrazione, parte in causa, ammessa alla prenotazione a debito delle spese, deve - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - recuperare nei confronti della controparte soccombente le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario.

Una volta passato in giudicato il provvedimento che definisce la procedura in esame, dunque, il recupero dell'imposta di registro prenotata a debito varia a seconda che:

- venga accolta la domanda del ricorrente, con conseguente condanna dello Stato
- ovvero venga rigettata la domanda di "equa riparazione".

Nel primo caso, l'imposta di registro prenotata a debito non sarà recuperata, giacché non è possibile condannare lo Stato al pagamento di somme nei confronti di se stesso. Nel secondo caso, l'imposta sarà recuperata in capo al ricorrente.

In conclusione, dalle osservazioni su esposte, consegue che ogni qualvolta l'Amministrazione dello Stato è "parte processuale" nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato (con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio), il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario.

di

Stella Torraco

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/prenotazione-debito-ordinanze-equa-riparazione>